

(N. 1385)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PETRARA, URBANI, MARGHERI, FELICETTI,
POLLASTRELLI, CONSOLI, BAIARDI, POLLIDORO, VOLPONI,
LOPRIENO e DI CORATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 GIUGNO 1985

Norme per l'installazione di impianti tecnici

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge scaturisce dalla necessità di procedere ad una opportuna regolamentazione giuridica della installazione degli impianti tecnici, sia nelle civili abitazioni, sia nei luoghi pubblici, in presenza di alti tassi di incidentalità, confermati dalle più recenti rilevazioni dell'ISTAT.

Le statistiche, infatti, forniscono dati allarmanti, a causa della carenza di sicurezza degli impianti: 4.000 morti all'anno per incidenti domestici, il doppio di quelli causati da infortuni sul lavoro; tra questi, circa 500 sono attribuiti alla inadeguatezza degli impianti elettrici.

Oggi, a fronte di una « folta » normativa tecnica anche comunitaria, non esiste nessuna forma di controllo sulla reale applicazione delle norme previste in materia e delle direttive comunitarie.

Vi è, quindi, una situazione di rischio gravissimo permanente per gli utenti di impianti.

È indubbio che senza perizie particolareggiate, adeguati controlli e precise garanzie di sicurezza, il livello di incidentalità rischia di mantenersi elevato e di accrescersi, nonostante siano intervenute importanti innovazioni nel campo della tecnologia, nelle apparecchiature e negli impianti, troppo spesso installati, senza le dovute avvertenze ed istruzioni, da improvvisati installatori privi di capacità professionale e di strutture imprenditoriali, che sempre più alimentano sul mercato del lavoro il fenomeno deleterio dell'abusivismo, a tutto danno dei cittadini, ma anche a danno del fisco.

L'obiettivo centrale che si intende conseguire con il presente disegno di legge è la estensione e l'integrazione della sicurezza

sociale dei cittadini nelle abitazioni e nei luoghi pubblici, mediante alcuni strumenti di prevenzione, individuati nel collaudo degli impianti, eseguiti a cura del proprietario degli edifici o dagli operatori professionali dipendenti dagli organismi pubblici preposti al rilascio di autorizzazioni in base alle disposizioni legislative regolamentari vigenti o da tecnici abilitati nei limiti delle rispettive competenze professionali; nella sottoscrizione, da parte dell'installatore regolarmente iscritto nel registro delle ditte o all'albo provinciale dell'artigianato, di una dichiarazione di conformità; nel rilascio da parte dei comuni dei certificati di abitabilità o di uso.

Si procede, con tali strumenti, attraverso la completa collaborazione tra la categoria artigiana e l'amministrazione locale, ad un primo e valido incremento dei livelli di sicurezza a favore e nel diritto di tutti i cittadini.

L'articolato, in questa ottica, infatti, corrisponde alle aspettative di una categoria che, lungi dal porre all'attenzione del Parlamento problemi corporativi, intende esercitare l'attività professionale con serietà e competenza e, nel contempo, introduce norme di prevenzione e di sicurezza per gli utenti.

Il disegno di legge si compone di 11 articoli.

L'articolo 1 individua i soggetti abilitati alla installazione degli impianti tecnici nelle imprese singole o associate regolarmente iscritte nel registro delle ditte o all'albo pro-

vinciale dell'artigianato ai sensi della legge n. 860 del 25 luglio 1956.

L'articolo 2 elenca gli impianti che devono essere installati ai sensi della legge.

L'articolo 4 introduce l'obbligo del rilascio da parte dell'installatore di una dichiarazione di conformità degli impianti, realizzati a regola d'arte, alle norme tecniche di sicurezza. Tale dichiarazione costituisce una forma di responsabile partecipazione dell'impresa installatrice al conseguimento della garanzia della sicurezza sociale e nello stesso tempo una documentazione indispensabile per procedere al collaudo degli impianti.

Gli articoli 5 e 6 obbligano il proprietario dell'edificio a depositare presso il comune il certificato di collaudo degli impianti installati allo scopo di ottenere il certificato di abitabilità e di uso.

L'articolo 7 individua gli impianti per i quali è data facoltà di depositare, al posto del collaudo, la dichiarazione di conformità come prevista dall'articolo 4.

L'articolo 8 demanda al Ministro dell'industria, commercio e artigianato il compito di emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della nuova legge, il regolamento di attuazione.

L'articolo 9 prevede sanzioni per quanti eseguono impianti tecnici in violazione delle norme contenute nella legge.

L'articolo 10 abroga le norme e le disposizioni in contrasto con la legge e fa obbligo ai comuni di adeguare i propri regolamenti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Soggetti)

Sono abilitate alla installazione degli impianti di cui all'articolo 2 della presente legge tutte le imprese singole o associate regolarmente iscritte nel registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, o all'albo provinciale dell'artigianato ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860.

Art. 2.

(Attività considerate)

Sono soggetti alla presente legge:

a) gli impianti di trasporto, di distribuzione, di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici;

b) gli impianti radiotelevisivi, elettrici ed elettronici in genere, le antenne, gli impianti di scariche atmosferiche;

c) gli impianti di riscaldamento azionati da fluido liquido aeriforme o gassoso di qualsiasi natura e specie;

d) gli impianti per il trattamento dell'aria e la climatizzazione, i pannelli solari ed altri impianti per la produzione e la distribuzione di energia da fonti alternative;

e) gli impianti idrosanitari nonchè quelli di trasporto, trattamento ed accumulo di acqua;

f) gli impianti per il trasporto e la utilizzazione di gas allo stato liquido od aeriforme, nonchè gli impianti per carburanti.

Art. 3.

(Norme di disciplina degli impianti)

Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d'arte e ad

utilizzare i materiali occorrenti, le apparecchiature e i macchinari, nel rispetto delle norme tecniche di sicurezza nonchè delle direttive vigenti in materia.

Art. 4.

(Dichiarazione di conformità)

Al termine dei lavori, l'impresa installatrice, anche ai fini del collaudo, è tenuta al rilascio alla committenza di una « dichiarazione di conformità » degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui al precedente articolo 3.

Di tale dichiarazione, sottoscritta dal titolare dell'impresa installatrice e recante il numero di partita IVA e di iscrizione alla Camera di commercio, faranno parte integrante la relazione tecnica, l'elenco descrittivo dei materiali impiegati alla data di ultimazione dei lavori, nonchè, ove previsto, il progetto esecutivo dell'impianto.

Art. 5.

(Certificato di abitabilità)

Il proprietario dell'edificio è tenuto a presentare al Comune, unitamente al certificato statico del fabbricato, anche il certificato di collaudo degli impianti installati.

Il sindaco rilascia l'abitabilità del fabbricato dopo aver acquisito i certificati di cui al comma precedente.

Art. 6.

(Certificato d'uso e di agibilità)

Nel caso di costruzione di nuovi impianti in edifici preesistenti, il proprietario deve depositare presso il Comune il certificato di collaudo degli impianti installati, allo scopo di ottenere il certificato di uso e di agibilità degli impianti, prima della utilizzazione degli stessi.

Art. 7.

(Autocertificazione di conformità)

Per gli impianti di cui alle lettere *b)* ed *e)* dell'articolo 2, il collaudo, sia ai sensi dell'articolo 5 che dell'articolo 6, può essere sostituito dalla dichiarazione di conformità dell'impianto così come prevista dall'articolo 4.

Art. 8.

(Regolamento di attuazione)

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge è emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, il regolamento di attuazione della legge stessa.

Art. 9.

(Sanzioni)

I soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge che commettono, dirigono ed in qualità di installatore eseguono tutti gli impianti previsti dall'articolo 2, o parti di esso, in violazione degli articoli precedenti, sono puniti secondo i modi e i tempi previsti dal regolamento di attuazione, con una ammenda pari ad una percentuale dal 25 al 50 per cento del costo dell'impianto.

In caso di recidiva l'ammenda non è obblazionabile, ai sensi degli articoli 99, 103, 104 e seguenti del codice penale nonchè dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 10.

(Abrogazione e adeguamento dei regolamenti comunali)

Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le norme e le disposizioni con essa contrastanti.

I Comuni sono obbligati ad adeguare i propri regolamenti, che siano in contrasto con la presente legge.

Art. 11.

(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.